



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 19/11/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI 01 ottobre 2002, n. 310

Legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, art. 13 - Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871 come rettificata con D.G.R. n.657 del 28.5.2002 - Approvazione dei progetti dei Comuni per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 art.39, co.2, lettere l bis) ed l ter) di sostegno delle persone con handicap grave. - Approvazione graduatoria anno 2001. Provincia di Taranto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 1 ottobre 2002 in Bari, nella sede del Settore;

- visto il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 -art. 3, 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n.3261;

- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3698 del 31 luglio 1998 di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali previsto dalla l.r. n.18/74 e successive modifiche ed integrazioni;

- richiamate le disposizioni di cui all'atto dirigenziale n. 002 del 20/8/1998 e successive integrazioni;

- viste le risultanze del procedimento amministrativo concernente l'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento presentati per l'anno 2001 dai Comuni della Provincia di Taranto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale dell'11 dicembre 2001, n. 1871 come rettificata con D.G.R. n. 657 del 28/5/2002;

- valutata e condivisa la proposta del dirigente dell'ufficio minori, responsabile del procedimento amministrativo a livello centrale, di approvare la predetta graduatoria formulata in conformità ai criteri e alle modalità di accesso ai contributi approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n. 1871 come rettificata con DGR n. 657 del 28/5/2002;

- richiamato l'art. 13 della legge regionale 4 maggio 1999 n. 17 che dispone:

a) "i finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap. 784030 sono finalizzati al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall'art. 39, comma 2, lettere 1bis) ed 1ter) della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

b) La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 21 maggio 1998 n. 162";

- considerato che la Giunta regionale con la richiamata deliberazione 1871/01 ha, fra l'altro stabilito i seguenti criteri e modalità di erogazione dei fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 21 maggio 1998 n. 162, per il sostegno alle persone con handicap grave:

"A - Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 162/1998 sono ripartite su base provinciale in ragione del numero dei portatori di handicap grave residenti nei Comuni, accertati dalle Aziende USL competenti per territorio, ovvero in mancanza in ragione della popolazione residente;

B - I progetti ammissibili al finanziamento sono classificati secondo graduatorie provinciali annuali tenendo conto nell'ambito dell'ordine di priorità degli interventi di cui al successivo punto C, del reddito familiare del soggetto destinatario dell'intervento e del concorso comunale alle spese di realizzazione dell'iniziativa. A tal fine il reddito familiare è calcolato detraendo dall'ammontare lordo imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare, la somma di di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico - per le famiglie con due o più portatori di handicap grave il reddito è calcolato al 50%;

C - Tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e del relativo regolamento di attuazione che destinano specifici finanziamenti agli interventi per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di familiari, l'intero fondo di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 162 del 1998 è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario:

1) interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all'art.3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 104/92 e all'art. 12, comma 2, lett. f della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10;

2) Interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati;

3) Rimborso parziale di spese di assistenza documentate e sostenute dal portatore handicap grave nell'ambito di programmi previamente concordati con il Comune;

Il Comune titolare del progetto finanziato assicura costante vigilanza e controllo delle prestazioni erogate e sulla loro efficacia;"

"I progetti, approvati con deliberazione della Giunta municipale, devono contenere:

a) il programma degli interventi da realizzare;

b) il piano di spesa analitico distinto per ciascun intervento;

c) l'indicazione del concorso comunale alle spese per la realizzazione delle iniziative;

d) la certificazione sanitaria attestante la situazione di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92, di ciascun soggetto destinatario dell'intervento;

e) relazione contenente la descrizione degli altri interventi socio-assistenziali in atto e delle condizioni socio economiche del destinatario dell'intervento, con indicazione dell'ammontare complessivo del reddito familiare.

La ripartizione delle risorse, le graduatorie provinciali annuali ed i progetti comunali sono approvati e finanziati dalla Regione in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali".

Preso atto che il presente provvedimento non comporta gli adempimenti contabili di cui agli artt. 78 - 79 della L.R. 28/2001 trattandosi di approvazione della graduatoria provinciale dei progetti da finanziare con successive determinazioni ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871 con onere sul Cap. 784030 del bilancio 2002 - risorse vincolate - residui di stanziamento.

DETERMINA

1) di approvare la graduatoria dei progetti dei Comuni della provincia di Taranto per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 39, comma 2, lettere 1bis) ed 1ter) di sostegno delle persone con handicap grave formulata secondo l'ordine prioritario stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871 come rettificata con deliberazione n. 657 del 28/5/2002 distinta per interventi di cui alla lettera C punti 1 - 2 - 3 della medesima deliberazione di cui al tabulato "A" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di riservarsi di provvedere al finanziamento dei progetti con successivi atti;

3) di dare atto che i progetti ritenuti totalmente non ammissibili sono elencati a margine del predetto allegato con l'indicazione della motivazione di esclusione;

4) di disporre in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n. 1871, la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Minori.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento si compone di 10 pagine, compreso gli allegati, è immediatamente esecutivo.

DI CARLO